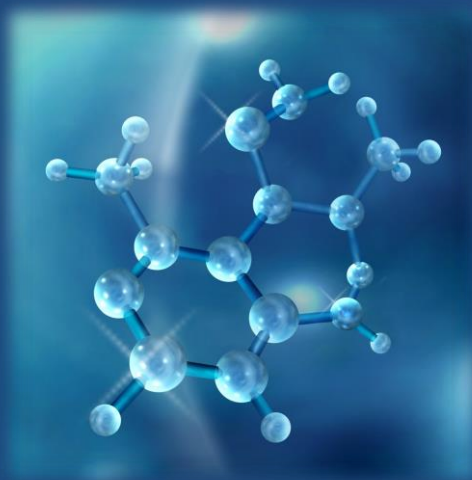




La classificazione e l'etichettatura dei fertilizzanti. Le nuove regole

SOMMARIO

1 – INTRODUZIONE 4

IL CLP E I FERTILIZZANTI 5

COME GESTIRE L'APPLICAZIONE DEL
CLP ALLE MISCELE FERTILIZZANTI 6

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E TEMPISTICHE 9

IL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006
(REACH) 10

LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA 10

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E
IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E
DELLE MISCELE 11

Tempi di attuazione 11

Nuova classificazione e nuove etichette
13

Imballaggi e trasporto 13

LE NORMATIVE DEI FERTILIZZANTI 13

3. CLASSIFICAZIONE 15

ASPETTI GENERALI 15

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
CHIMICHE 16

CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE 17

PRINCIPALI CAMBIAMENTI
APPORTATI DAL CLP 17

4. ETICHETTATURA 20

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI
20

PITTOGRAMMI DI PERICOLO 21

INDICAZIONI DI PERICOLO 21

CONSIGLI DI PRUDENZA 22

ALTRE DISPOSIZIONI DI
ETICHETTATURA 22

5. IMBALLAGGIO 45

IL REGOLAMENTO CLP E GLI
IMBALLAGGI 45

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
DELL'ETICHETTA E DEI SUOI
ELEMENTI 46

CLP E TRASPORTO 47

6. LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA 54

A COSA SERVE LA SCHEDA DATI
SICUREZZA 54

LA SCHEDA DATI SICUREZZA A
PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2015 56

QUANDO FORNIRE LA SCHEDA DATI
SICUREZZA 56

OGNI QUANTO DEVE ESSERE
PREVISTO UN AGGIORNAMENTO 57

7. IMPATTO DEL CLP SULLE NORMATIVE CORRELATE 58

SEVESO (D.Lgs. 334/1999 e smi) 58

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (D.Lgs. 81/2008) 58

RIFIUTI (Allegati D e I – Parte Quarta del
D.Lgs. 152/2006 e smi) 59

ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI
(art. 45 CLP e D.Lgs. 65/2003) 59

A. APPENDICE - LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI 61

LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 61

LA COMMERCIALIZZAZIONE 61

APPROFONDIMENTI 61

1 – INTRODUZIONE

Questo documento fornisce indicazioni sulle disposizioni e sugli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling & Packaging - CLP) delle sostanze e delle miscele e dal Regolamento (UE) 453/2010 riguardante la redazione delle schede dati di sicurezza (SDS).

Il documento è stato preparato per aiutare tutti gli attori della catena di distribuzione dei fertilizzanti, dalla produzione fino alla vendita, a comprendere in maniera più precisa i requisiti richiesti dalle suddette norme comunitarie e per consentire di orientarsi in maniera corretta ed efficace tra gli obblighi e gli adempimenti previsti.

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) è entrato in vigore nella Comunità europea il 20 gennaio 2009 ed è diretto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele (anche dette preparati), **inclusi i fertilizzanti**, indipendentemente dal loro quantitativo.

Il CLP sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, la Direttiva 67/548/CEE conosciuta anche come Direttiva sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE conosciuta anche come Direttiva preparati pericolosi (DPP), abrogandole completamente a decorrere dal 1 giugno 2015.

Questo Regolamento, che applica nella Comunità europea i criteri internazionali mutuati dal sistema di classificazione globale armonizzato GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite (ONU), ha l'obiettivo di armonizzare i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose garantendo la libera circolazione delle stesse e al contempo un elevato livello di protezione per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente.

L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura è obbligatoria dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele.

Il Regolamento CLP introduce, quindi, importanti cambiamenti anche per il mercato fertilizzanti ed in particolare:

- la classificazione delle sostanze e delle miscele;

- la riformulazione delle etichette di pericolo, nelle quali muteranno gli attuali simboli di pericolo, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio “R” e i consigli di prudenza “S”;
- la revisione delle SDS (riformulazione).

Le implicazioni che il Regolamento CLP proietta sulla normativa europea e nazionale dei fertilizzanti, contribuiscono ad aumentare la complessità della materia trattata.

Inoltre, le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su diverse normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura, quali la normativa sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro, la normativa sui rifiuti e la disciplina Seveso.

In tale contesto va inoltre considerato che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa deve fornire al destinatario la scheda dati di sicurezza SDS (art. 31 del Regolamento REACH). La SDS rappresenta il principale strumento documentale di trasmissione lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei pericoli, di corretto impiego negli ambienti di lavoro e di protezione dell'ambiente. La struttura della SDS è quella stabilita dal Regolamento (UE) 453/2010 che modifica l'allegato II del REACH con adeguamento al CLP per formato, contenuti, linguaggio e scadenze.

Per la redazione di questo opuscolo ci siamo avvalsi dell'esperienza e della competenza di esperti aziendali del settore dei fertilizzanti. Ci auguriamo che il presente documento aiuti a comprendere meglio questi importanti cambiamenti per il settore dei fertilizzanti e adempiere correttamente gli obblighi previsti dai nuovi regolamenti comunitari riguardanti la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la redazione delle SDS, che sono stati analizzati anche alla luce del loro impatto sulle altre normative correlate, considerando anche i collegamenti con la normativa ADR (Accord Dangereuses Route) sui trasporti.

IL CLP E I FERTILIZZANTI

Le disposizioni del Regolamento CLP si applicano integralmente ai fertilizzanti, che siano sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche disciplinate dal Regolamento CE 2003/2003 relativo ai concimi europei (nella fattispecie quelli minerali) e dal D.Lgs. 75/2010

relativo ai concimi nazionali. Il Regolamento CLP non sostituisce in alcun modo le previste disposizioni specifiche ma si aggiunge ad esse.

Ciò significa, in pratica, che taluni fertilizzanti e loro miscele devono essere classificati ed etichettati in conformità al Regolamento CLP. Inoltre devono essere considerate eventuali informazioni supplementari previste da regolamenti specifici.

Se si desidera modificare la composizione di un fertilizzante o di una sua miscela si deve aggiornare l'etichetta ed il Registro online sulle variazioni occorse nel caso di un concime nazionale (Allegato XIII del D.Lgs. 75/2010), oppure aggiornare esclusivamente l'etichetta del prodotto nel caso in cui si tratti di un concime europeo .

Qualora si rendessero disponibili informazioni che hanno come conseguenza l'aggiornamento della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza o miscela rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CLP, l'aggiornamento deve essere eseguito in conformità alle disposizioni del Regolamento CLP (articolo 30 del Regolamento CLP).

COME GESTIRE L'APPLICAZIONE DEL CLP ALLE MISCELE FERTILIZZANTI

La prima fase consiste nell'acquisire una conoscenza del Regolamento CLP (e questa guida vuole esserne un supporto) e delle sue implicazioni e ricadute sulla propria attività professionale, ad esempio:

- sviluppando un inventario delle proprie sostanze e miscele (comprese le sostanze contenute in miscele), indicando chi sono i propri fornitori e clienti e il modo in cui le utilizzano. È probabile che la maggior parte di tali informazioni sia già stata raccolta in relazione al Regolamento REACH;
- valutando la necessità di una formazione professionale del personale tecnico e normativo adeguato nella propria organizzazione;
- controllando il sito web della propria autorità competente e dell'Agenzia ECHA per tenersi aggiornati sugli sviluppi delle normative e dei relativi orientamenti;
- rivolgendosi alle proprie associazioni di categoria per sapere quale tipo di assistenza possono offrire.

In particolare, operativamente:

- applicare i criteri del Regolamento CLP alle proprie sostanze e miscele o utilizzare le classificazioni esistenti e le tabelle di conversione di cui all'allegato VII in caso non si disponga di alcun dato sulle proprie sostanze o miscele;
- considerare tutte le sostanze o miscele attualmente non pericolose ai sensi della DSP e della DPP, in quanto in base al Regolamento CLP alcune sostanze o miscele in precedenza non pericolose possono essere classificate come pericolose;
- tenere in considerazione i termini per la registrazione a norma del Regolamento REACH per quanto riguarda le proprie sostanze e le informazioni che possono essere disponibili su tali sostanze. Può essere necessario contattare i propri fornitori per ottenere maggiori informazioni;
- contattare i propri fornitori per sapere come anticipano il Regolamento CLP e come il regolamento influirà sulle sostanze o miscele utilizzate;
- se si formulano nuove miscele utilizzando altre miscele come ingredienti (miscele all'interno di miscele), è necessario contattare i propri fornitori per richiedere quali informazioni saranno disponibili sulla miscela e i relativi componenti, anche attraverso le schede dati di sicurezza. Analogamente, se si forniscono miscele a clienti che le usano per formulare altre miscele, deve essere considerato il modo in cui si condivideranno con loro informazioni sulla miscela e i relativi componenti;
- fornire le informazioni agli Stati membri delle proprie miscele classificate come pericolose secondo quanto previsto dell'articolo 45 del CLP.

E soprattutto considerare:

- periodi di transizione per le miscele;
- nuove classificazioni delle sostanze e dei coformulanti;
- costi e risorse legati alla classificazione e all'etichettatura delle proprie sostanze e miscele;
- tempistiche legate alle scadenze relativamente alla stagionalità del prodotto;
- tempistiche legate allo smaltimento scorte;
- tempistiche legate alla revisione concettuale ed editoriale di etichette e schede di sicurezza;
- implicazioni per le normative a valle come, ad esempio, la quantità di materiale pericoloso che è possibile stoccare nel proprio sito (Seveso II), le modalità di

smaltimento dei rifiuti pericolosi, la sicurezza sul luogo di lavoro e indumenti di protezione per i propri lavoratori;

- possibilità che un maggior numero di miscele risulti classificato rispetto al precedente sistema, con conseguenze in termini di disciplinari, ecotassa, etc.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E TEMPISTICHE

Nel 1999 il Consiglio dei Ministri per l'ambiente dell'Unione europea dà incarico alla Commissione di riformare l'insieme delle norme riguardanti la sicurezza dei prodotti chimici, che pur aveva visto pochi mesi prima l'ultimo aggiornamento con la Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE, nota come DPD, ancora basata sull'impianto originale del primo provvedimento di questo ambito, ovvero la Direttiva 67/548/CEE. Il primo prodotto di questo mandato è stato un Libro Bianco, che sarebbe confluito più tardi, dopo un complesso dibattito, nel Regolamento (CE) 1907/2006, conosciuto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) il cui complesso meccanismo di attuazione ha richiesto l'istituzione dell'European Chemical Agency (ECHA) sita a Helsinki. La traduzione in italiano della sigla REACH rende ragione degli scopi di questo Regolamento: Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze chimiche.

Poco dopo l'Unione europea provvede anche a adottare un nuovo schema armonizzato a livello mondiale, proposto dalle Nazioni Unite con la sigla GHS (Globally Harmonized System), per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura sia delle sostanze chimiche, che delle miscele. Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per la prima volta riunisce in un solo provvedimento sia le norme riguardanti le sostanze, sia quelle riguardanti le miscele, prevedendo l'obbligo di applicazione nel dicembre del 2010 per le prime e nel giugno del 2015 per le seconde.

I fertilizzanti, sia quelli normati dal Regolamento (CE) 2003/2003, sia quelli dal D.Lgs. 75/2010, che regolano l'immissione in commercio di questi prodotti, rientrano pienamente nelle nuove norme.

Le nuove norme di classificazione, imballaggio ed etichettatura (CLP) rappresentano un cambiamento importante che impegna in primo luogo i produttori, ma che riguarda l'intera catena commerciale, chiamata a contribuire attraverso la propria competenza professionale al pieno rispetto delle regole poste a protezione della salute e dell'ambiente.

IL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) è un Regolamento dell'Unione europea, adottato con l'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici.

Il REACH attribuisce ai produttori l'onere di documentare scientificamente i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano e/o importano nel territorio dell'Unione europea e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi. Il compito dei produttori è infatti di dimostrare che i loro prodotti possono essere usati in sicurezza, comunicando adeguatamente agli utilizzatori come gestire al meglio i rischi eventuali derivanti dall'utilizzo.

Nel caso in cui alcuni rischi non possano essere gestiti in modo efficace, le autorità possono limitare in modi diversi l'uso di queste sostanze e, in prospettiva, portare alla sostituzione di quelle più rischiose.

LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA

Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti sintetici che riportano in modo conciso tutte le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali e la classificazione di una sostanza chimica o di una miscela, compresi i fertilizzanti, obbligatorie se pericolosi.

Le SDS sono articolate in 16 diverse sezioni dove sono indicati i dati essenziali per l'identità, le caratteristiche chimico-fisiche, la reattività, la tossicologia, l'ecotossicologia e il comportamento ambientale, ma che riportano anche altre importanti informazioni su come proteggere gli operatori, come manipolare correttamente i prodotti e gestire eventuali incidenti come incendi, versamenti accidentali o contatti involontari.

Lo scopo di queste schede è di comunicare nella lingua locale tutte queste informazioni lungo l'intera catena di produzione e di distribuzione dei prodotti chimici, in modo che siano sempre disponibili per consentire un uso sicuro di tutti i prodotti.

I fornitori hanno il dovere di consegnare le schede di sicurezza, costantemente aggiornate, ai loro clienti. I fabbricanti di fertilizzanti, ovvero tutti quelli che producono e/o distribuiscono con il loro marchio, sono ovviamente soggetti a questi obblighi.

Le schede dati di sicurezza, sono compilate secondo le indicazioni dell'Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010 che modifica l'Allegato II del Regolamento REACH per

adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che assieme all'etichettatura di pericolo garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

L'applicazione del Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) ai fertilizzanti e relative materie prime, comporta cambiamenti significativi per la classificazione e per l'etichettatura dei prodotti.

Il CLP sostituisce le precedenti direttive comunitarie relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, introducendo importanti cambiamenti per tutta l'industria chimica, comprese le materie prime dei fertilizzanti ed i fertilizzanti stessi.

Nuovi criteri di classificazione e nuovi simboli per pericoli specifici sono stati introdotti e prendono il posto dei precedenti sulle etichette di sostanze e prodotti.

Di conseguenza anche le schede dati di sicurezza richiedono di essere aggiornate alle nuove norme.

Tempi di attuazione

Il Regolamento CLP è stato pubblicato alla fine del 2008 ed è entrato in vigore nel 2009, prevedendo un periodo transitorio di attuazione suddiviso in due fasi per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema, il primo relativo alle sostanze (le materie prime nel caso dei fertilizzanti), il secondo relativo alle miscele.

Tabella 2.1 Riferimenti normativi, ambiti di applicazione e tempistiche delle norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.

Riferimento normativo	Ambito di applicazione	Tempistiche
Direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	Classificazione, imballaggio ed etichettatura di tutti i preparati chimici (miscele di più componenti), compresi i fertilizzanti.	Dal 30 luglio 2002 per i fertilizzanti.
Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) 1907/2006	Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (principi attivi e altri componenti) e delle miscele (formulati), compresi i fertilizzanti.	• applicazione obbligatoria dal 1 dicembre 2010 per le sostanze • applicazione obbligatoria dal 1 giugno 2015 per i preparati (miscele) • fino al 31 maggio 2017 consentite classificazione, etichettatura e imballaggio secondo le norme precedenti per le miscele già immesse sul mercato al 1 giugno 2015
Regolamento (UE) 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	Adozione delle schede di sicurezza con il nuovo formato	• applicazione obbligatoria Allegato I dal 1 dicembre 2012 per tutte le miscele • applicazione obbligatoria Allegato II dal 1 giugno 2015 per tutte le sostanze e le miscele

La scadenza per la riclassificazione delle sostanze è ormai trascorsa (1 dicembre 2010), mentre per le miscele la riclassificazione e la rietichettatura devono essere adottate entro il 1 giugno 2015. Per i prodotti già presenti sul mercato a questa data è concessa una proroga addizionale di due anni per la riclassificazione e la rietichettatura. I produttori possono però adottare volontariamente i nuovi criteri prima che essi diventino obbligatori.

Durante questo periodo di transizione il vecchio sistema, la nuova classificazione e le nuove etichette si trovano a convivere.

Nuova classificazione e nuove etichette

Il nuovo sistema introduce importanti novità:

- nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- avvertenze che indicano il relativo livello di gravità di un particolare pericolo ("Pericolo" o "Attenzione");
- nuovi pittogrammi (i simboli "riquadrati" a forma di diamante o rombo);
- nuova codifica delle indicazioni di pericolo;
- introduzione delle "Informazioni supplementari" di etichettatura.

Imballaggi e trasporto

La normativa ADR sta cercando di allinearsi, per quanto concerne i criteri di classificazione, al GHS e quindi al Regolamento CLP. Attualmente però si è allineata solamente nei criteri per le Classi 3 (Liquidi infiammabili), 6.1 (Materie tossiche), 9 (Materie pericolose per l'ambiente acquatico). Inoltre i test per i pericoli chimico-fisici previsti dal CLP sono gli stessi dell'ADR.

I requisiti degli imballaggi per il trasporto delle merci pericolose vengono valutati sulla base delle indicazioni specifiche della normativa ADR (omologazione dell'imballaggio).

L'etichettatura ADR, benché richiami visivamente i pittogrammi del CLP, è differente e deve essere apposta sugli imballaggi secondo le regole specifiche dell'ADR; l'interazione tra l'etichettatura ADR e quella del CLP è invece disciplinata dall'art. 33 del CLP.

Altre indicazioni del CLP riguardano gli imballaggi più piccoli (tipicamente sotto i 125 ml) per i quali è possibile ridurre, in certe condizioni, parte delle normali indicazioni. Per gli imballaggi destinati al grande pubblico, infine, sono previste obbligatoriamente, per alcune categorie di pericolo, le chiusure di sicurezza e i segnali tattili di pericolo.

LE NORMATIVE DEI FERTILIZZANTI

Sul piano comunitario è in vigore, per i soli concimi minerali, il regolamento CE 2003/2003 e successivi adeguamenti. Il Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), invece, regola i prodotti nazionali non compresi nel Regolamento 2003/2003 (europeo). Anch'esso è in continua evoluzione in quanto, con

l'emanazione di Decreti Ministeriali di aggiornamento, vengono introdotti negli allegati che contengono la descrizione dei prodotti fertilizzanti, i nuovi prodotti approvati.

I fertilizzanti immessi in commercio vengono sottoposti al controllo delle autorità competenti che, all'atto dei controlli ufficiali, verificano la conformità delle etichette alle disposizioni di legge sopra indicate e ne verificano la composizione secondo i metodi ufficiali di analisi adottati con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

I controlli per la prevenzione e repressione delle infrazioni nel commercio dei fertilizzanti, vengono effettuati dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), appartenente al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf).

Inoltre i fertilizzanti, in quanto sostanze chimiche, ricadono nelle prescrizioni e negli obblighi di registrazione del REACH, che prevede l'obbligo di Registrazione di ogni sostanza chimica da parte del fabbricante o dell'importatore in tempi diversi in funzione delle quantità immesse sul mercato.

3. CLASSIFICAZIONE

ASPETTI GENERALI

La legislazione stabilisce che ogni sostanza o miscela (che sia prodotta o importata nel territorio della UE e immessa sul mercato) deve essere valutata in base alle sue proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare le potenziali pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

La classificazione di una sostanza viene quindi stabilita esclusivamente in base alla sua pericolosità intrinseca: vengono identificate e classificate le proprietà pericolose determinate in base agli effetti chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici, a breve e a lungo termine, sulla salute umana e sugli organismi viventi e sull'ambiente.

Una sostanza è quindi definita pericolosa se, in base alle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, viene classificata nelle categorie di pericolo previste dalle normative vigenti.

Ogni sostanza o miscela deve essere dotata di una etichetta, sulla quale devono essere riportate le informazioni sulla pericolosità e le avvertenze da osservare in caso di utilizzo e di un imballaggio conforme alla norma e idoneo al prodotto contenuto.

Nel caso venga classificata come pericolosa, deve essere dotata anche di una scheda dati di sicurezza (SDS), aggiornata e redatta secondo quanto previsto dal Regolamento REACH e dall'Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010.

Chiunque immette in circolazione un prodotto pericoloso è tenuto inoltre a fornire adeguate informazioni a chi lo utilizza e a chi è chiamato a intervenire per la gestione di emergenze connesse agli scenari ipotizzabili.

In Europa le normative che disciplinavano la classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi erano rispettivamente la Direttiva 67/548/CEE (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE (DPP) recepite in Italia dal D. Lgs. 52/1997 e dal D. Lgs. 65/2003.

Scopo principale delle norme era quello di identificare tutti i pericoli potenziali presentati dalle sostanze, distinti in classi in base a:

- proprietà chimico-fisiche (sicurezza);
- effetti tossicologici (salute);

- effetti ecotossicologici e di destino ambientale (ambiente).

Il Regolamento CLP, che sostituisce la legislazione precedente, costituisce il recepimento europeo del GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall'ONU, programma volontario mondiale nato dalla necessità di armonizzare la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche. Il Regolamento CLP definisce i criteri e la modalità con cui tali informazioni devono essere fornite, mentre spetta all'industria la classificazione delle sostanze e delle miscele in base ai pericoli identificati.

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Le sostanze chimiche da immettere sul mercato possono essere classificate attraverso due diverse procedure:

- **utilizzo delle classificazioni armonizzate**, ovvero quando la classificazione di una sostanza è adottata a livello comunitario. L'Allegato VI del Regolamento CLP riporta l'elenco delle classificazioni armonizzate e le classificazioni presenti nella Direttiva 67/548/CE. In particolare, le sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie (categoria 1), CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) ed alcune sostanze per i fertilizzanti sono oggetto di tale armonizzazione, mentre altre sostanze potranno esserlo nei casi in cui venga dimostrata la necessità di un'armonizzazione o nel caso venga evidenziato un effetto non precedentemente considerato di quelli sopra menzionati. Tutte le precedenti classificazioni armonizzate dall'Allegato I della DSP, sono state convertite in classificazione armonizzata secondo i requisiti previsti dal CLP. L'utilizzo di una classificazione armonizzata è obbligatorio per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle.
- **autoclassificazione applicando i criteri previsti dal Regolamento CLP**, ovvero la classificazione di una sostanza è prevista autonomamente dal fabbricante, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle della sostanza sulla base dei dati in suo possesso. L'autoclassificazione viene effettuata quando non esiste una classificazione armonizzata (vedi punto precedente) o se è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli.

Alcune sostanze disciplinate dal Regolamento (CE) 2003/2003 e dal D.Lgs. 75/2010, relativi ai fertilizzanti, sono soggette alle procedure di classificazione ed etichettatura

armonizzata. Questo significa che la decisione relativa alla classificazione di queste sostanze è adottata a livello comunitario. L'uso della classificazione armonizzata di una sostanza è obbligatoria.

CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE

Per le miscele, la classificazione è proposta autonomamente dal responsabile dell'immissione in commercio.

Così come la Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE (DPP), anche il CLP prevede che le miscele vengano classificate sulla base degli stessi pericoli identificati per le sostanze. Le miscele vanno classificate secondo i principi stabiliti nell'Allegato I del CLP. Per determinare la classificazione di una miscela vengono utilizzati principalmente i dati disponibili sulle miscele ed eventuali prove sperimentali. Nel caso in cui non siano a disposizione tali dati, la classificazione può essere sviluppata attraverso il confronto tra miscele simili o attraverso il calcolo applicato utilizzando la classificazione armonizzata eventualmente disponibile sulle singole sostanze contenute nella miscela.

Cambiando i criteri e i valori soglia rispetto alla DPP anche la classificazione, per alcune miscele, cambia; è solo un modo diverso per classificare i pericoli correlati alla miscela che restano sempre gli stessi.

PRINCIPALI CAMBIAMENTI APPORTATI DAL CLP

Il Regolamento CLP presenta alcune differenze relative alla terminologia, ai criteri di classificazione e agli elementi di etichettatura rispetto alle precedenti normative.

I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:

1. una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela;
2. le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in classi di pericolo, che a loro volta sono suddivise in categorie che ne specificano la gravità. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi Risk e Safety) e le nuove (frasi Hazard e Precautionary);

Il Regolamento CLP suddivide i pericoli in quattro classi: chimico-fisici, tossicologici, ecotossicologici e di destinazione ambientale.

(Tab. 3.1).

3. le indicazioni di pericolo poste sotto al simbolo sono sostituite da un'avvertenza che può essere identificata attraverso le parole "pericolo" o "attenzione";
4. le frasi di rischio (frasi R = Risk) vengono sostituite con **indicazioni di pericolo (frasi H = Hazard)**. Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi, invece, corrispondono all'ordine sequenziale della definizione. L'Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS;
5. le frasi di prudenza (frasi S = Safety) vengono sostituite con **consigli di prudenza (frasi P = Precautionary)**. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione;
6. vengono modificati i simboli di pericolo.

Tabella 3.1 Classi di pericolo del CLP.

Classi di pericolo chimico-fisico	Esplosivi
	Gas infiammabili
	Aerosol infiammabili
	Gas comburenti
	Gas sotto pressione
	Liquidi infiammabili
	Solidi infiammabili
	Sostanze e miscele autoreattive
	Liquidi piroforici
	Solidi piroforici
	Sostanze e miscele autoriscaldanti
	Sostanze e miscele che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili
	Liquidi comburenti
	Solidi comburenti
	Perossidi organici
	Sostanze e miscele corrosive per i metallici
Classi di pericolo per la salute umana	Tossicità acuta
	Corrosione/irritazione della pelle
	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
	Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
	Mutagenicità sulle cellule germinali
	Cancerogenicità
	Tossicità per la riproduzione
	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
Classe di pericolo per l'ambiente	Pericolo in caso di aspirazione
	Pericoloso per l'ambiente acquatico
Classe di pericolo supplementare (UE)	Pericolose per lo strato di ozono

4. ETICHETTATURA

Tabella riassuntiva dei principali cambiamenti apportati dal CLP

1	Una soluzione composta da due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela (e quindi anche le miscele di fertilizzanti).
2	Le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in classi di pericolo, a loro volta suddivise in categorie che ne specificano la gravità. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R = Risk e S = Safety) e le nuove (frasi H = Hazard e P = Precautionary).
3	Le indicazioni di pericolo poste sotto al simbolo non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza definita attraverso le parole "pericolo" o "attenzione".
4	Vengono modificati i simboli di pericolo (vedi tabelle a fine capitolo 4).
5	Le frasi di rischio (frasi R = Risk) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H = Hazard statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione. L'Unione europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non corrispondono ad alcuna eguale definizione nel sistema GHS. Esse sono identificate dal codice EUH seguito da un numero a tre cifre.
6	Le frasi di prudenza (frasi S = Safety) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P = Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

L'etichetta deve riportare le denominazioni delle sostanze pericolose contenute nel prodotto. Per identificare la sostanza, come indicato all'articolo 18, punto 2 del Regolamento 1272/2008, deve essere usato il nome o il numero di identificazione o (se assenti) il numero CAS¹ o IUPAC². Per le miscele (preparati) devono essere menzionate le sostanze che contribuiscono alla classificazione di pericolosità per la salute.

¹ CAS: Chemical Abstract Service: Il Chemical Abstract Service, una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura. Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini. Se una molecola ha più isomeri a ciascun isomero sarà assegnato un numero CAS differente.

² IUPAC: Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata.

Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell'Unione europea prima del 18 settembre 1981 possono inoltre essere identificabili anche dal numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate dal numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substance).

Alcune etichette potranno riportare denominazioni alternative per le sostanze chimiche; ciò sarà possibile solo a fronte di esplicita richiesta fatta da parte del fabbricante della sostanza stessa all'ECHA.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO

L'etichetta contiene anche i pittogrammi di pericolo, diversi per forma, dimensione e contenuto dai simboli di pericolo attualmente utilizzati. Ogni etichetta può riportare diversi pittogrammi di pericolo.

In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come “pericolo” o “attenzione” che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza “pericolo” si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre “attenzione” si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.

I pittogrammi sono inoltre accompagnati da “codici di avvertenza” come GHS01, GHS02 ecc. Le etichette non riporteranno più le indicazioni di pericolo precedentemente utilizzate come “irritante”, “nocivo”, “tossico”, “molto tossico”.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Le indicazioni di pericolo descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il livello di pericolo. Fino ad ora le indicazioni di pericolo sono state espresse dalle cosiddette frasi di Rischio “R” (Risk), ora sostituite dalle frasi identificate attraverso la codifica “H” (Hazard).

Le indicazioni di pericolo derivanti dalla normativa attuale, ma non comprese nel GHS, sono identificate dal codice EUH European Union Hazard (indicazioni supplementari per criteri solo UE e non GHS).

Non esiste un limite al numero delle indicazioni di pericolo presenti sull'etichetta; tuttavia, devono essere evitate evidenti ripetizioni o ridondanze. Le indicazioni di pericolo sono equivalenti ma non sempre identiche alle attuali frasi di rischio.

CONSIGLI DI PRUDENZA

I consigli di prudenza sono frasi che descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego. La normativa attuale esprime i consigli di prudenza attraverso le frasi di sicurezza "S", ora sostituite dal simbolo "P" (Precautionary). Il CLP distingue a sua volta i consigli di prudenza in diversi gruppi secondo: Prevenzione, Reazione, Conservazione e Smaltimento.

Non devono essere riportati in etichetta consigli di prudenza palesemente superflui. Diventa invece obbligatorio riportare in etichetta le informazioni sul corretto smaltimento del prodotto e dell'imballaggio, se il prodotto è fornito al pubblico.

ALTRE DISPOSIZIONI DI ETICHETTATURA

Le etichette devono essere scritte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, salvo diverse disposizioni dello Stato membro interessato; il CLP consente l'utilizzo di diverse lingue a condizione però che compaiano le stesse informazioni in tutte le lingue utilizzate e che l'etichetta risulti comunque facilmente leggibile. Nel caso di etichette multilingue, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sono raggruppate per lingua; ciò per consentire al lettore di trovare tutte le informazioni pertinenti in un'unica collocazione.

Le etichette apposte sulle confezioni di piccole dimensioni, ovvero di volume $\leq 125\text{ml}$, possono non riportare tutte le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza.

Le tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 sono state realizzate sulla base di quanto predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro nel Documento "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Regolamento REACH e CLP)" e adattato alle finalità del presente documento.

Tali tabelle riportano possibili esempi di conversione tra il vecchio e il nuovo sistema. Tuttavia, si ricorda che per una corretta classificazione l'unico riferimento normativo è il Regolamento (CE) 1272/2008 (e i successivi ATP).

Tabella 4.1 Pericoli fisici

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Esplosivi instabili Esplosivi Divisione 1.1 Divisione 1.2 Divisione 1.3 Divisione 1.4 Sostanze e miscele autoreattive Tipo A Perossidi organici, Tipo A		PERICOLO H200 H201 H203 H240 H202 ATTENZIONE H204	E 	Esplosivo (R2, R3)
Sostanze e miscele autoreattive Tipo B (H241) Perossidi organici Tipo B (H241)	 + 	PERICOLO H241		
Esplosivi Divisione 1.5	Nessun pittogramma	Nessuna indicazione di pericolo		
Gas infiammabili Categoria 1 Liquidi infiammabili Categoria 1 Sostanze e miscele autoreattive Tipo C e D		ATTENZIONE H242	F+ 	Estremamente infiammabile (R12)
Liquidi infiammabili Categorie 1, 2 e 3	Nessun pittogramma	ATTENZIONE H221		

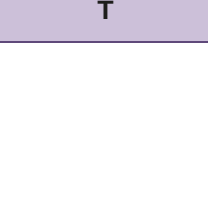
Liquidi infiammabili Categorie 1, 2 e 3		PERICOLO H224 H225 ATTENZIONE H226	Nessun Pittogramma	Infiammabile (R10)
Liquidi infiammabili Categorie 1 e 2 Solidi infiammabili Categoria 1 Liquidi piroforici Categoria 1 Solidi piroforici Categoria 1 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Categorie 1 e 2		PERICOLO H224 H225 H228 H250 H260 H261	F 	Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, Categoria 3 Solidi infiammabili, Categoria 2		ATTENZIONE H228 H261		
Perossidi organici Tipi C e D		PERICOLO H242	O 	Comburente (R7, R8, R9)
Perossidi organici Tipi E ed F		ATTENZIONE H242		

Gas comburenti Categoria 1 Liquidi comburenti Categorie 1 e 2 Solidi comburenti Categorie 1 e 2		PERICOLO H270 H271 H272		Comburente (R7, R8, R9)
Liquidi comburenti Categoria 3 Solidi comburenti Categoria 3		ATTENZIONE H272		
Sostanze e miscele autoriscaldanti Categoria 1		PERICOLO H251	Nessun pittogramma	Non prevista
Sostanze e miscele autoriscaldanti Categoria 2		ATTENZIONE H252	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 1		PERICOLO H222 H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 2		ATTENZIONE H223 H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 3	Nessun pittogramma	ATTENZIONE H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Gas compresso, gas sotto pressione, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato		ATTENZIONE H280 H281	Nessun pittogramma	Non prevista
Gas infiammabili	Nessun pittogramma	Nessuna avvertenza	Nessun pittogramma	(R6)

(chimicamente instabili) Categoria A e B		supplementare H230 H231		
Sostanze o miscele corrosive per i metalli		ATTENZIONE H290	Nessun pittogramma	Non prevista

Tabella 4.2 Pericoli per la salute

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categorie di pericolo 1, 2 e 3		PERICOLO H300 H301 H310 H311 H330 H331	T+ 	Molto tossico (per via orale R28, per via cutanea R27, per inalazione R26)
			T 	Tossico (per via orale R25, per via cutanea R24, per inalazione R23)
			Xn 	Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)
Corrosione cutanea Categorie di pericolo 1A, 1B e 1C		PERICOLO H314 H318	C 	Corrosivo (R34, R35)
Gravi lesioni oculari Categoria di pericolo 1			Xi 	Irritante (R41)

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categoria di pericolo 4		ATTENZIONE H302 H312 H332	Xn 	Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)
Irritazione cutanea Categoria di pericolo 2		ATTENZIONE H315	Xi 	Irritante (R38)
Irritazione oculare Categoria di pericolo 2		ATTENZIONE H319	Xi 	Irritante (R36)
Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1		ATTENZIONE H317	Xi 	Irritante (R43)
STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola Categoria di pericolo 3 Irritazione delle vie respiratorie Narcosi		ATTENZIONE H335 H336	Xi 	Irritante (R37) (R67)
Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria di pericolo 1		PERICOLO H334	Xn 	Nocivo (R42)
Mutagenicità sulle cellule germinali,		PERICOLO H340	T 	Tossico (R46)

Categorie di pericolo 1A, 1B e 2				
		ATTENZIONE H341	Xn 	Nocivo (R68)
Cancerogenicità Categorie di pericolo 1A, 1B, 2		PERICOLO H350	T 	Tossico (R45, R49)
Cancerogenicità Categorie di pericolo 1A, 1B, 2		ATTENZIONE H351	Xn 	Nocivo (R40)
Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo 1A, 1B e 2		PERICOLO H360	T 	Tossico (R60, R61)
		ATTENZIONE H361	Xn 	Nocivo (R62, R63)
STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2			PERICOLO H370 con indicato organo bersaglio	T+ 
		ATTENZIONE H371 con	T	Tossico (per via orale)

		indicato organo bersaglio		R39/25, per via cutanea R39/24, per inalazione R39/23)
			Xn 	Nocivo (per via orale R68/22, per via cutanea R68/21, per inalazione R68/20)
STOT SE Tossicità specificata per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categorie di pericolo 1 e 2		PERICOLO H372 con indicato organo bersaglio	T 	Tossico (per via orale R48/25, per via cutanea R48/24, per inalazione R48/23)
		ATTENZIONE H373 con indicato organo bersaglio	Xn 	Nocivo (per via orale R48/22, per via cutanea R48/21, per inalazione R48/20)
Pericolo in caso di aspirazione Categoria di pericolo 1		PERICOLO H304	Xn 	Nocivo (R65)
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	Nessun pittogramma	H362 (nessuna avvertenza)		

Tabella 4.3 Pericoli per la salute

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericolo acuto per ambiente acquatico Categoria di pericolo 1		ATTENZIONE H400	N 	Pericoloso per l'ambiente (R50)
Pericolo a lungo termine per ambiente acquatico Categorie di pericolo 1 e 2		ATTENZIONE H410 H411 (nessuna avvertenza)		Pericoloso per l'ambiente (R50/53) (R51/53)
Pericolo a lungo termine per ambiente acquatico Categorie di pericolo 3 e 4	Nessun pittogramma	H412 (nessuna avvertenza) H413 (nessuna avvertenza)	Nessun pittogramma	Pericoloso per l'ambiente (R52/53) (R53)

Tabella 4.4 Pericoli supplementari

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericoloso per lo strato di ozono		ATTENZIONE H420	N 	(R59)

Tabella 4.5 Indicazione di pericolo fisico.

CODICE	PERICOLI FISICI
H200	Esplosivo instabile
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato
H230	Può esplodere anche in assenza di aria
H231	Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Tabella 4.6 Indicazione di pericolo salute

CODICE	PERICOLI PER LA SALUTE
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle

	vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H350	Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.H350i
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H370	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H371	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H372	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H300 + H310	Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
H300 + H330	Mortale se ingerito o inalato
H310 + H330	Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione
H300 + H310 + H330	Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H301 + H311	Tossico se ingerito o a contatto con la pelle
H301 + H331	Tossico se ingerito o inalato
H311 + H331	Tossico a contatto con la pelle o se inalato
H301 + H311 + H331	Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H302 + H312	Nocivo se ingerito o inalato
H302 + H332	Nocivo se ingerito o inalato
H312 + H332	Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
H302 + H312 + H332	Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Tabella 4.7 Indicazione di pericolo ambiente

CODICE	PERICOLI PER L'AMBIENTE
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Tabella 4.8 Indicazione di pericolo supplementari

CODICE	PROPRIETÀ PERICOLOSE PER LA SALUTE
EUH001	Esplosivo allo stato secco
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032	A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie

CODICE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE MISCELE
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.

EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Tabella 4.9 Conversioni possibili tra vecchia e nuova classificazione

Direttiva 67/548/CE	Stato fisico	Indicazione di pericolo Regolamento 1272/2008
R1		EUH001
E; R2		Conversione diretta impossibile
E; R3		Conversione diretta impossibile
R4; R5		Non considerate dal CLP
R6		EUH006
O; R7		H242
O; R7		H242
O; R8	gas	H270
O; R8	liquido, solido	Conversione diretta impossibile
O; R9	liquido	H271
O; R9	solido	H271
R10	liquido	Conversione diretta impossibile H224: se punto di infiammabilità < 23 °C e iniziale di ebollizione ≥ 35 °C H225: se punto di infiammabilità < 23 °C e di ebollizione > 35 H226: se punto di infiammabilità ≥ 23 °C Conversione diretta impossibile H224: se punto iniziale di ebollizione ≥ 35 °C H225: se punto iniziale di ebollizione > 35 °C
F; R11	liquido	H224 H225: se punto iniziale di ebollizione > 35 °C
F; R11	solido	H224
F+; R12	liquido	H242 rischio d'incendio per riscaldamento (per miscele autoreattive) Nulla se la miscela autoreattiva è di tipo G
R14		EUH014
F; R15		Conversione diretta impossibile
F; R17	liquido	H250
F; R17	solido	H250
R18		EUH018
R19		EUH019
Xn; R20	gas	H332
Xn; R20	vapori	H332
Xn; R20	polvere/nebbia	H332

Xn; R21		H312
Xn; R22		H302
T; R23	Gas	H331
T; R23	Vapori	H330
T; R23	polvere/nebbia	H331
T; R24		H311
T; R25		H311
T; R25		H301
T+; R26	gas	H330
T+; R26	vapori	H330
T+; R26	polvere/nebbia	H330
T+; R27		H310
T+; R28		H300
R29		EUH029
R31		EUH031
R32		EUH032
R33		H373C
C; R34		H314
C; R35		H314
Xi; R36		H319
Xi; R37		H335
Xi; R38		H315
T; R39/23		H370
T; R39/24		
T; R39/25		
T+; R39/26		
T+; R39/27		
T+; R39/28		
R39-44		EUH070
Xi; R41		H318
R42		H334
R43		H317
R44		EUH044
Xn; R48/20		H373
Xn; R48/21		H373
Xn; R48/22		H373
T; R48/23		H372
T; R48/24		
T; R48/25		
R64		H362
Xn; R65		H304
R67		H336
Xn; R68/20		H371
Xn; R68/21		
Xn; R68/22		
Carc.Cat.1: R45		H350

Carc.Cat.2: R45	
Carc.Cat.1: R49	
Carc.Cat.2: R49	H350i
Carc.Cat.3: R40	H351
Muta.Cat.2: R46	H340
Muta.Cat.3: R68	H341
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.2: R60	H360F
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.2: R61	H360D
Repr.Cat.3: R62	H361f
Repr.Cat.3: R63	H361d
Repr.Cat.1: R60-61	
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.2: R61	
Repr.Cat.2: R60	H360FD
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.2: R60-61	
Repr.Cat.3: R62-63	H361fd
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.3: R63	H360Fd
Repr.Cat.2: R60	
Repr.Cat.3: R63	H360Fd
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.3: R62	H360Df
Repr.Cat.2: R61	
Repr.Cat.3: R62	H360Df
N; R50	H400
N; R50 - 53	H400
	H410
N; R51 - 53	H411
R52 - 53	H412
R53	H413
N; R59	H420
	EUH059
R66	EUH066

Tabella 4.10 Consigli di prudenza

CODICE	PREVENZIONE
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso
P201	Procurarsi informazioni specifiche prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....
P222	Evitare il contatto con l'aria.
P223	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua.
P230	Mantenere umido con....
P231 + P232	Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P231	Manipolare in atmosfera di gas inerte.
P232	Proteggere dall'umidità.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235 + P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
P235	Conservare in luogo fresco.
P240	Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	Mantenere le valvole e i raccordi liberi da grasso e olio.
P250	Evitare le abrasioni /gli urti/..../gli attriti.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
P264	Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
P284	[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] Indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

CODICE	REAZIONE
P301 + P310	In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico/...
P301 + P312	In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/... in caso di malessere
P301 + P330 + P331	In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P301	In caso di ingestione
P302 + P334	In caso di contatto con la pelle: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P302 + P352	In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua/...
P302	In caso di contatto con la pelle
P303 + P361 + P353	In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P303	In caso di contatto con la pelle (o con i capelli)
P304 + P340	In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304	In caso di inalazione
P305 + P351 + P338	In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P305	In caso di contatto con gli occhi
P306 + P360	In caso di contatto con gli indumenti: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P306	In caso di contatto con gli indumenti
P308 + P311	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P308 + P313	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P308	In caso di esposizione o di possibile esposizione
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P315	Consultare immediatamente un medico.
P320	Trattamento specifico urgente (vedere..... su questa etichetta).
P321	Trattamento specifico (vederesu questa etichetta).
P322	Interventi specifiche (vederesu questa etichetta).
P330	Sciacquare la bocca.
P332 + P313	In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P332	In caso di irritazione della pelle
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P333	In caso di irritazione o eruzione della pelle
P334	Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido.
P335 + P334	Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	Rimuovere dalla pelle le particelle.
P336	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P337	Se l'irritazione degli occhi persiste
P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342 + P311	In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P342	In caso di sintomi respiratori
P351	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352	Lavare abbondantemente con acqua.
P353	Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P360	Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P361	Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362	Togliere gli indumenti contaminati.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370 + P376	In caso di incendio bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P370 + P378	In caso di incendio, utilizzare... per estinguere.

P370 + P380 + P375	In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P370 + P380	Evacuare la zona in caso di incendio.
P370	In caso di incendio
P371 + P380 + P375	In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P371	In caso di incendio grave e di grandi quantità
P372	Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P376	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	Utilizzare... per estinguere.
P380	Evacuare la zona.
P381	Eliminare ogni fonte d'accensione se non c'è pericolo.
P390	Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CODICE	CONSERVAZIONE
P401	Conservare ...
P402 + P404	Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
P402	Conservare in luogo asciutto.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P403	Conservare in luogo ben ventilato.
P404	Conservare in un recipiente chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente.
P407	Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.
P410 + P403	Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P410	Proteggere dai raggi solari.
P411 + P235	Conservare a temperature non superiori a ...°C/...°F.
P411	Conservare a temperature non superiori a ...°C/...°F.

P412	Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P413	Conservare le rinfuse di peso superiore akg/.....lb a temperature non superiori a ...°C/..°F.
P420	Conservare lontano da altri materiali.
P422	Conservare sotto ...

CODICE	SMALTIMENTO
P501	Smaltire il contenuto/recipiente in ...
P502	Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio

Tabella 4.11 Chiave di lettura delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza a norma del CLP

Indicazioni di pericolo: H	Consigli di Prudenza: P
200-299 Pericolo fisico	1 00 Generale
300-399 Pericolo per la salute	2 00 Prevenzione
400-499 Pericolo per l'ambiente	3 00 Reazione
	4 00 Conservazione
	5 00 Smaltimento

Esempio di etichetta attuale e di nuova etichetta secondo CLP

Etichetta attuale

Composizione di XXXXXXXX
XXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.


NOCIVO


PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE



Nuova etichetta CLP

Composizione di XXXXXXXX
XXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100
Nome e numero fornitore

ATTENZIONE


GHS07


GHS08


GHS09

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare.
Sospetto di nuocere al feto.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Tossico per gli organi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere consultare il medico. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

NUOVO

*Le dimensioni dei simboli e dei pittogrammi di pericolo non sono rispondenti a quelle reali.
L'esempio di nuova etichettatura è riportato a titolo puramente esemplificativo.*

5. IMBALLAGGIO

II REGOLAMENTO CLP E GLI IMBALLAGGI

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui vengano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
- i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi; tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
- gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non devono avere una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per alimenti, mangimi, medicinali o cosmetici, o atti a indurre i consumatori in errore.

L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti sopra elencati, se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

Se l'imballaggio contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.1.1, deve essere munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2 del suddetto Regolamento. Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio deve essere munito di un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.2.2.

L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTA E DEI SUOI ELEMENTI

Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile. Gli elementi dell'etichetta si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. L'etichetta deve avere le dimensioni minime riportate nella seguente tabella (Tab. 5.1).

Tabella 5.1 Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi.

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri)	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Sotto i 3 litri	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Oltre i 3 litri, ma sotto i 50 litri	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Oltre i 50 litri, ma sotto i 500 litri	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Oltre i 500 litri	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46

Ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo della superficie dell'etichetta armonizzata e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm².

I pittogrammi di pericolo sono riportati nell'Allegato V e sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile, in forma di quadrato poggiante su una punta.

Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del Regolamento CLP.

Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al Regolamento CLP. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CLP si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CLP possono non figurare sull'imballaggio esterno.

Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio

esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al Regolamento CLP. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.

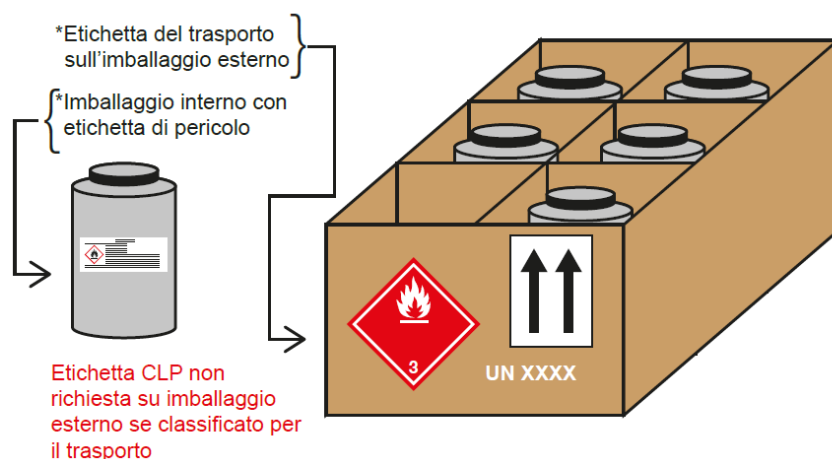
CLP E TRASPORTO

Quantunque il CLP, diversamente dal GHS, escluda esplicitamente il trasporto dal suo campo di applicazione, un riferimento al trasporto è fatto all'art. 33 recante disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico.

1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento.

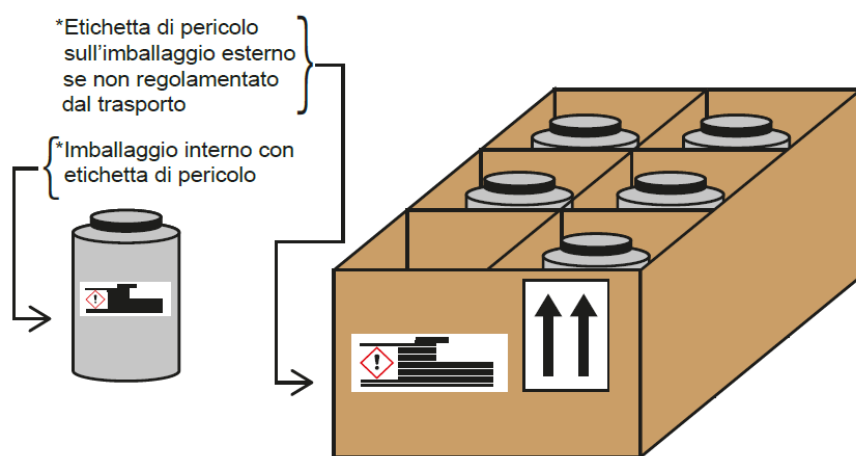
Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.

Tavola 5.1 Esempio di etichettatura come da art. 33.1 del CLP.



2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente Regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.

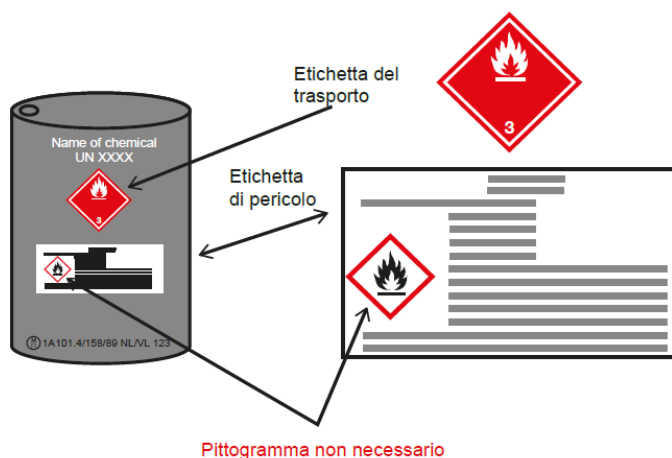
Tavola 5.2 Esempio di etichettatura come da art. 33.2 del CLP.



3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso

pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose (Allegato I), il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.

Tavola 5.3 Esempio di etichettatura come da art. 33.3 del CLP.



Da ricordare che l'ADR impone di valutare anche la pericolosità per l'ambiente acquatico delle merci. Tale pericolo, indipendentemente dalla classe di appartenenza della merce, ove presente, viene segnalato mediante un apposito marchio ad integrazione dell'etichetta/e di pericolo:



Tavola 5.4 ADR: Trasporto su strada di merci pericolose

CLASSE 1 - Materie e oggetti esplosivi		
Divisione 1.1	Divisione 1.2	Divisione 1.3
Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; cifra "1" nell'angolo inferiore.		
No./Divisione 1.4	No./Divisione 1.5	No./Divisione 1.6
Cifre nere su sfondo arancio. I numeri devono misurare circa 30 mm d'altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta di 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore.		

CLASSE 2 - Gas	
	
No. 2.1 Gas infiammabili Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 d)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore.	No. 2.2 Gas non infiammabili, non tossici. Simbolo (bombola): nero o bianco su fondo verde; cifra "2" nell'angolo inferiore.
	
No. 2.3 Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra "2" nell'angolo inferiore.	
CLASSE 3 – Liquidi infiammabili	
	
No. 3 Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso; cifra "3" nell'angolo inferiore	

CLASSE 4			
Materie soggette ad accensione spontanea	Materie soggette ad accensione spontanea	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	
			
No. 4.1	No. 4.2	No. 4.3	No. 4.4
Simbolo (fiamma): nero su fondo bianco, con sette barre verticali rosse, cifra "4" nell'angolo inferiore	Simbolo (fiamma): nero su fondo bianco (metà superiore); fondo rosso (metà inferiore); cifra "4" nell'angolo inferiore	Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu; cifra "4" nell'angolo inferiore	

CLASSE 5.1	CLASSE 5.2	
Materie comburenti	Perossidi organici	
		
No. 5.1	No. 5.2	
Simbolo (fiamma su cerchio): nero su fondo giallo; cifra "5.1" nell'angolo inferiore	Simbolo (fiamma): bianco o nero su fondo metà superiore rossa; metà inferiore gialla; cifra "5.2" nell'angolo inferiore	

CLASSE 6.1 – Materie Tossiche

No. 6.1
Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore

CLASSE 6.2 – Materie infettanti



No. 6.2

Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un cerchio):
nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore

CLASSE 7 – Materie radioattive



No. 7°

Categoria I – BIANCA

Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:
"RADIOATTIVO" "CONTENUTO"..... "ATTIVITA'"

La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da una barra verticale rossa;
cifra "7" nell'angolo inferiore.



No. 7B

Categoria II - GIALLA



No. 7C

Categoria III - GIALLA

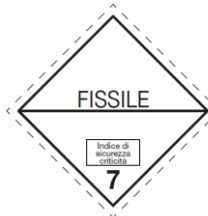
Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore)

Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:
"RADIOATTIVO" "CONTENUTO"..... "ATTIVITA'"

In un riquadro con bordo nero "INDICE DI TRASPORTO"

La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da due barre verticali rosse. La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da tre barre verticali rosse.

Cifra "7" nell'angolo inferiore



No. 7E

Materiali fissili della classe 7
Fondo bianco.

Testo (obbligatorio): "FISSILE" in nero nella metà superiore dell'etichetta.
In un riquadro con bordo nero,
nella metà inferiore dell'etichetta "INDICE DI SICUREZZA CRITICITA' "
cifra "7" nell'angolo inferiore

CLASSE 8 – Materie corrosive



No. 8

Simbolo (liquidi versati da due provette di vetro e attaccanti una mano e un metallo):
nero su fondo bianco (metà superiore); nero con bordo bianco (metà inferiore);
cifra "8" nell'angolo inferiore

CLASSE 9 – Materie pericolose diverse



No.

Simbolo (sette linee nere verticali nella metà superiore): nero su fondo bianco;
cifra "9" sottolineata, nell'angolo inferiore

6. LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

A COSA SERVE LA SCHEDA DATI SICUREZZA

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Per un approccio sistematico e per facilitare la definizione e l'utilizzo delle informazioni contenute nella SDS, si possono raggruppare arbitrariamente i 16 punti (sezioni) nei quali una scheda dati di sicurezza si articola, in 6 "Aree tematiche", così come rappresentato nella tabella sotto riportata (Tab. 6.1).

Tabella 6.1 Sezioni delle SDS raggruppate in Aree tematiche.

Aree tematiche	Sezioni
"Generale", racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa	SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
	1.1. Identificatore del prodotto
	1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
	1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
	1.4. Numero telefonico di emergenza
	SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
	2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
	2.2. Elementi dell'etichetta
	2.3. Altri pericoli
	SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
"Caratterizzazione", descrive le principali proprietà chimicofisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi.	3.1. Sostanze
	3.2. Miscele
	SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
	9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
	9.2. Altre informazioni
	SEZIONE 10: Stabilità e reattività
	10.1. Reattività
	10.2. Stabilità chimica
	10.3. Possibilità di reazioni pericolose
	10.4. Condizioni da evitare
	10.5. Materiali incompatibili
	10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

“Salute umana”, contiene le informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le informazioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso	SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 8.1. Parametri di controllo 8.2. Controlli dell'esposizione
“Ambiente”, descrive gli impatti sull'ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione	SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 12.1. Tossicità 12.2. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6. Altri effetti avversi SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. Usi finali particolari
“Emergenza”, descrive le misure più appropriate, ove esistano, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto come incendio, sversamento accidentale di prodotto o smaltimento	SEZIONE 5: Misure antincendio 5.1. Mezzi di estinzione 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.2. Precauzioni ambientali 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.4. Riferimento ad altre sezioni SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
“Varie”, riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata	SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 14.1. Numero ONU 14.2. Nome di spedizione dell'ONU 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4. Gruppo d'imballaggio 14.5. Pericoli per l'ambiente 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza

e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

LA SCHEDA DATI SICUREZZA A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2015

La scheda dati di sicurezza deve essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal Regolamento (UE) 453/2010 e conformemente dal CLP. Viene mantenuta la struttura in 16 punti con i relativi contenuti come definito nel modello attualmente in vigore (Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010) ma con alcune differenze di cui le più evidenti saranno:

- introduzione obbligatoria della classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), con i relativi pittogrammi, le indicazioni di pericolo H (Hazard) e i consigli di prudenza P (Precautionary);
- eliminazione dei riferimenti alla Direttiva 67/458/CEE, per le sostanze, e alla Direttiva 1999/45/CE per le miscele;
- se del caso, è bene fornire informazioni sull'uso sicuro della miscela, a partire dagli scenari eventualmente ricevuti negli allegati delle SDS delle sostanze.

Per le miscele già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato (come da Allegato I dello stesso Regolamento) potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi siano modifiche che comportano l'obbligo di etichettatura e reimballaggio (es. nuova classificazione della miscela) o revisioni.

QUANDO FORNIRE LA SCHEDA DATI SICUREZZA

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela.

Obbligatoriamente quando:

- le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo la Direttiva 1999/45/CE (solo per le miscele fino al 31 Maggio 2015) o secondo il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP);.
- le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- la sostanza rientra in “*Candidate List*”;
- su richiesta se rispondono a determinati criteri dell'articolo 31, comma 3 del REACH.

OGNI QUANTO DEVE ESSERE PREVISTO UN AGGIORNAMENTO

Le schede dati di sicurezza vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni/restrizioni.

Per questo motivo, le SDS devono riportare la data di revisione, nella prima pagina, e i punti modificati devono essere resi facilmente identificabili; oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella Sezione 16: “*Altre informazioni*”.

Ogni soggetto della filiera ha l'obbligo di fornire al destinatario la nuova versione, se quest'ultimo ha acquistato la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.

Aggiornamenti sono richiesti anche ogni qualvolta viene modificato un dato contenuto nelle SDS o la normativa relativa lo richiede.

Ad oggi non vengono considerate più valide le SDS con data antecedente al 1 Dicembre 2010, data di entrata in vigore dell'Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010, in quanto risulta scaduto anche il periodo transitorio.

7. IMPATTO DEL CLP SULLE NORMATIVE CORRELATE

SEVESO (D.Lgs. 334/1999 e smi)

La disciplina Seveso definisce regole per la sicurezza di stabilimenti e depositi nei quali determinate sostanze o certe categorie di sostanze pericolose (T+, T) superano determinate quantità di riferimento.

Dal momento che il CLP stabilisce nuove regole per la classificazione e per l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose (alcune delle quali differiscono da quelle attuali), a livello europeo è stata adottata la Direttiva 2012/18/UE che modifica il campo di applicazione adeguandolo al CLP. La Direttiva deve essere recepita entro il 31 maggio 2015, con apposito Decreto Legislativo Nazionale.

La trasposizione del campo di applicazione della Seveso nelle categorie definite dal regolamento CLP-GHS non è biunivoca. Si deve quindi necessariamente passare attraverso una concertazione e disaggregazione nei nuovi accorpamenti delle sostanze pericolose e alla relativa quantificazione dei limiti di soglia ad esse associate.

A seguito della riclassificazione, vi potrebbe essere un impatto restrittivo sulle capacità di stoccaggio dei singoli depositi: la riclassificazione potrebbe aumentare il numero dei prodotti che rientrano nella normativa Seveso, riducendo i volumi stoccabili per non superare le soglie che comportano l'assoggettamento a tale normativa.

L'eventuale riduzione delle attuali possibilità di stoccaggio dei depositi non in notifica secondo la Seveso, potrebbe impattare significativamente sui punti di stoccaggio oggi in uso dai rivenditori che dovranno quindi procedere alle necessarie valutazioni del rischio e ai relativi adempimenti richiesti dalla normativa.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

La transizione dell'attuale sistema di classificazione europeo (Direttiva 67/548/CEE) al CLP, che di fatto prevede criteri di classificazione differenti, determinerà la riclassificazione di alcuni agenti chimici pericolosi o la classificazione aggiuntiva di alcuni agenti chimici quali

pericolosi (non classificati come tali secondo Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE).

In particolare sarà necessario procedere:

- ad ulteriori analisi sull'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- alla formazione e informazione dei lavoratori sui nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e sulle idonee misure di gestione;
- all'aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi;
- all'eventuale aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

RIFIUTI (Allegati D e I – Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta il cosiddetto "Catalogo europeo dei rifiuti CER" che istituisce l'elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e, nell'Introduzione, indica i criteri per l'assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo (elencate nell'Allegato I).

Il Regolamento (CE) 1272/2008 esclude dal suo campo di applicazione i rifiuti, tuttavia è implicito che incide su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai principi di classificazione delle sostanze e delle miscele incluse quelle relative ai rifiuti.

Conseguentemente, a livello europeo, è stato emanato il Regolamento UE 1357/2014 che aggiorna al CLP i criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Si segnala anche la pubblicazione della Decisione 955/2014 che rivede il Catalogo Europeo dei rifiuti. Entrambi i provvedimenti saranno in vigore dal 1° giugno 2015.

ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI (art. 45 CLP e D.Lgs. 65/2003)

Per tutti i preparati pericolosi indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, è obbligatoria la notifica all'Archivio Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003. Nell'articolo 15 e all'Allegato XI del suddetto decreto sono indicate le disposizioni riguardanti l'Archivio Preparati Pericolosi. In particolare, l'articolo 15 recita: *"L'Istituto Superiore di Sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro*

effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.” Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza.”

È probabile che l'impatto risultante dall'applicazione del CLP porti anche a un aumento delle voci comprese nel suddetto Archivio e che a tutt'oggi ammontano a circa 1.500.000 prodotti che coinvolgono più di 140.000 sostanze (e più di 5.000 società).

A. APPENDICE - LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI

LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le principali norme di riferimento che regolano in Italia il commercio, la vendita e l'utilizzo dei fertilizzanti:

- Regolamento europeo (CE) 2003/2003 relativo ai concimi;
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n 75 *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*.

LA COMMERCIALIZZAZIONE

Per quanto riguarda la commercializzazione dei fertilizzanti il quadro attuale è normato dalle suddette normative ed in particolare:

- D.lgs. 75/2010
 - Art. 4 – Immissione sul mercato;
 - Art. 6 – Norme per il controllo delle caratteristiche;
 - Art. 8 - Tracciabilità;
 - Art. 10 – Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati.
- Regolamento CE 2003/2003
 - Art. 5 – libera circolazione;
 - Art. 8 - tracciabilità;
 - Art. 31 – nuovi concimi CE.

APPROFONDIMENTI

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce di consultare la collana editoriale di Federchimica.

CLP

- Parte 1 – “Analisi dell’articolato” (2009);
- Parte 2 – “Analisi dell’Allegato I”, versione ridotta (2009);

- Parte 2 – “Allegati I e II del CLP: modifiche apportate dagli ATPs” (2014);
- Parte 2 - "Esempi di applicazione dei criteri di classificazione per le sostanze e le miscele rivisti in base alla pubblicazione del 2° e 4° ATP" (2014);
- Parte 4 - "Guida pratica all'etichettatura ai sensi del Reg. 1272/2008 (CLP) e interfaccia con la disciplina del trasporto" (2010);
- Parte 5 - "Sintesi degli Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP n. 1272/2008" (2014);
- Parte 6 - "Indicazioni sull'implementazione del GHS al di fuori dell'Unione Europea" (2014).

SDS

- Parte 1 - "Analisi del Regolamento (UE) 453/2010" (2010);
- Parte 2 – "Esempi di Schede Dati di Sicurezza di una sostanza e di una miscela redatte in base al Regolamento (UE) 453/2010" (2012);
- Parte 3 - "Esempi di Scenari Espositivi da allegare alla SDS" (2012);
- Parte 4 - " Come valutare la (e)SDS e decidere le azioni conseguenti" (2012).



FEDERCHIMICA

ASSOFERTILIZZANTI

Associazione nazionale produttori di fertilizzanti

Costituita nel 1985, Assofertilizzanti - Associazione nazionale produttori di fertilizzanti - è una delle 17 Associazioni di Federchimica - Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - che tutela e rappresenta tutte le realtà produttive del settore dei fertilizzanti. Per perseguire questo scopo raggruppa i principali operatori del settore dei fertilizzanti, con un fatturato complessivo di circa un miliardo di euro, pari a oltre il 90% dell'intero mercato nazionale.

Assofertilizzanti elabora le linee tecniche, giuridiche e normative attinenti la produzione e l'impiego di fertilizzanti e le promuove nei confronti dei decisori pubblici, delle organizzazioni imprenditoriali, del mondo della comunicazione e della comunità scientifica.

Assofertilizzanti si prende cura della terra, che costituisce il suo principale interesse, e lo fa finanziando studi economici, investendo in ricerca e sviluppo e incentivando i giovani ricercatori italiani che, potendo praticare la loro attività in Italia, contribuiscono al progresso scientifico e tecnologico del nostro Paese

IMPRESE ASSOCIATE AD ASSOFERTILIZZANTI

ADRIATICA S.P.A.

AGREKO

AGRIUM ITALIA S.P.A.

AGROSISTEMI S.R.L.

ALBA MILAGRO INTERNATIONAL
S.P.A.

ARKEMA S.R.L.

AZOTAL S.P.A.

BASF ITALIA S.P.A.

BAYER CROPSCIENCE S.R.L.

BIOLCHIM S.P.A.

CHIMICA DR.FR.D'AGOSTINO S.P.A.

CHIMSIDER LOGISTICA E SERVIZI
S.R.L.

COMPO EXPERT ITALIA S.R.L.

COMPO ITALIA S.R.L.

CONSORZIO S.G.S. S.P.A.

DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.

ED & F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA
S.R.L.

ESSECO S.R.L.

EURO TSA S.R.L.

EUROCHEM AGRO S.P.A.

EVERRIS ITALIA S.R.L.

F.O.M.E.T. S.P.A.

FABBRICA COOPERATIVA
PERFOSFATI CEREAL SRL

FERTBEN S.R.L.

FERTILIZZANTI CERTALDO SRL

GERMINA DI MONDUZZI FLAVIA

GRABI CHEMICAL S.R.L.

GREEN HAS ITALIA S.P.A.

GRENA S.R.L.

HAIFA ITALIA S.R.L.

IDEA VERDE S.R.L.

IKO-HYDRO S.R.L.

ILSA S.P.A.

ISAGRO S.P.A.

ITALPOLLINA S.P.A.

K+S ITALIA S.R.L.

L.GOBBI S.R.L.

LIPITALIA 2000 S.P.A.

ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.P.A.

P.M. CHEMICALS S.R.L.

PAVONI & C. S.P.A.

PUCCIONI S.P.A.

SADEPAN CHIMICA S.R.L.

SCAM S.P.A.

SICIT 2000 S.P.A.

SIPCAM S.P.A.

SIRIAC S.R.L.

SO.CO.RA. S.R.L.

SOCIETA' CHIMICA LARDERELLO
S.P.A.

SOLEMME S.P.A.

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.R.L.

TIMAC AGRO ITALIA S.P.A.

UNIMER S.P.A.

VALAGRO S.P.A.

YARA ITALIA S.P.A



FEDERCHIMICA

ASSOFERTILIZZANTI

Associazione nazionale produttori di fertilizzanti

Via Giovanni da Procida, 11

20149 – MILANO

Tel. +39 02 34565383

Fax. +39 02 34565331

e-mail: assofertilizzanti@federchimica.it